

0647603911



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
REPARTO VII

Roma, 27 GIU 2008

Prot. 5640 /2008

Alla Commissione Europea
Direzione Generale Energia e Trasporti
24-28, rue J.-A. Demot
B - 1040 - Bruxelles

OGGETTO: Direttiva 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti del 8 maggio 2003 – Adempimento agli obblighi informativi previsti dall'art. 4 – Relazione per l'anno 2007.

Con riferimento agli obblighi informativi previsti dall'art. 4 della Direttiva 2003/30/CE dell'8 maggio 2003, si comunica a Codesta Commissione europea quanto segue.

1) Misure nazionali adottate per promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti.

Si evidenzia innanzitutto che nel quadro normativo nazionale (art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81) è previsto, per i produttori di carburanti diesel e benzina, l'obbligo di immettere in consumo biocarburanti in predeterminate quantità minime stabilite in percentuale sul totale di tutto il carburante – diesel o benzina – immesso in consumo nell'anno solare precedente. Si evidenzia che tali percentuali minime di miscelazione obbligatoria sono determinate in misura crescente per gli anni successivi al primo anno di applicazione della norma in questione.

Per l'anno 2007 l'obbligo in questione è stato fissato nella misura dell'1% (calcolato con riferimento all'energia contenuta) del carburante diesel e benzina immesso nel territorio nazionale.

Parimenti si evidenzia che l'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico in materia di Accise), prevede, in aderenza a quanto disposto dal diritto comunitario in

materia di tassazione indiretta dei prodotti energetici, la generale sottoposizione ad accisa di ogni prodotto – inclusi i biocarburanti – impiegato in autotrazione come carburante, come additivi del medesimo ovvero che ne accresca il volume finale.

In tale contesto, atteso l'elevato costo produttivo dei carburanti originati dalla biomassa, il diritto nazionale ha previsto, anche per l'anno 2007, alcune disposizioni tese a ridurre il costo finale dei prodotti in parola, attraverso un opportuno intervento sulla predetta componente fiscale, finalizzata a rendere maggiormente competitivi alcuni carburanti ottenuti dalla biomassa rispetto ai carburanti fossili di cui possono essere succedanei.

In particolare le suddette misure fiscali si sono concentrate sul biodiesel e sui carburanti ottenibili dall'etanolo di origine vegetale, quali prodotti succedanei rispettivamente del gasolio e della benzina.

In tale contesto, nel corso dell'anno 2007, sono risultate in vigore le seguenti disposizioni:

- Art. 22-bis, commi da 1 a 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico in materia di Accise), introdotto dall'articolo 1, comma 371 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, nell'ambito di un programma della durata di quattro anni (dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2010), l'applicazione di una aliquota di accisa ridotta al 20 % sul biodiesel rientrante in un contingente annuo di 250.000 tonnellate (l'agevolazione può essere rideterminata in relazione al rapporto tra i costi del gasolio e del biodiesel);
- Art. 22-bis, comma 5 del Testo Unico Accise, che prevedeva, nell'ambito di un programma triennale di incentivazione aliquote di accisa ridotte su prestabiliti carburanti ed additivi (ETBE) ottenuti dall'alcole etilico di origine vegetale;

Si riporta che nel periodo in esame l'aliquota di accisa vigente nel territorio nazionale, per il gasolio usato come carburante, è stata fissata a € 416,00 per 1000 litri di prodotto (€ 423,00 per 1000 litri di prodotto a partire dal 1° giugno 2007); per quanto attiene invece alla benzina impiegata nel medesimo utilizzo l'aliquota di accisa è stata fissata, nel corso dell'anno 2007, in € 564,00 per 1000 litri di prodotto.

2) Carburanti da trasporto e quota dei biocarburanti, puri o miscelati, e di altri carburanti rinnovabili immessi sul mercato.

Per quanto attiene alla benzina impiegata come carburante, nell'anno 2007 sono state esitate nel territorio nazionale circa 11.886.000 tonnellate di prodotto mentre, per quanto riguarda il

0647603911

gasolio impiegato per la medesima finalità le vendite nel medesimo periodo sono ammontate a circa 26.118.000 tonnellate.

Per quanto attiene l'immissione complessiva di biocarburanti nel territorio nazionale nel periodo in questione, risulta che nel corso dell'anno 2007 sono state immesse in consumo circa 200.000 tonnellate di biodiesel.

Nel medesimo anno non sono, invece, stati immessi in consumo i sopra menzionati biocarburanti ottenuti dall'etanolo di origine vegetale (ETBE ed altri) a causa del mancato avvio del programma triennale finalizzato all'impiego dei medesimi prodotti in carburazione avendo gli Uffici della Commissione europea autorizzato il medesimo programma solo allo scadere del medesimo.

Pertanto, relativamente all'anno 2007, il rapporto tra biocarburanti e carburanti di origine fossile (benzina e gasolio), è risultato essere circa lo 0,53% in peso. In termini di potere energetico la quota di biocarburanti immessi in consumo nel territorio nazionale è risultata, nel periodo di riferimento, circa lo 0,46% del quantitativo complessivo di benzina e gasolio.

3) Risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti.

Nessuna risorsa nazionale è stata assegnata alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti.

4) Condizioni eccezionali nell'offerta di petrolio greggio o di prodotti petroliferi che hanno influenzato la commercializzazione dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili.

Non ci sono condizioni eccezionali nell'offerta di petrolio greggio o di prodotti petroliferi che hanno influenzato la commercializzazione dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili di cui al paragrafo 1, terzo trattino, seconda frase, dell' art. 4. della direttiva 2003/30/CE.

5) Obiettivi indicativi nazionali di cui all'art. 3 della Direttiva 2003/30/CE.

Si evidenzia che, per l'anno 2007, il decreto legislativo 12 luglio 2005, n. 128, di recepimento della direttiva 2003/30/CE in argomento, ha stabilito (art. 3), come obiettivo indicativo nazionale (da rispettare compiutamente al 31 dicembre 2010) la sostituzione di gasolio e benzina carburante con biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili, nella misura del 2,5% (espressa in relazione al contenuto energetico dei carburanti).

Si riporta altresì, in relazione agli obiettivi nazionali della "seconda fase" (art. 4, secondo periodo della direttiva 2003/30/CE) che, a partire dal 1° gennaio 2007, il citato decreto

0647603911

legislativo n. 128/2005 è stato ampiamente modificato specie per quanto attiene agli obiettivi indicativi nazionali di sostituzione di carburanti con biocarburanti. L'articolo 3 di tale decreto legislativo individua ora, come obiettivi indicativi nazionali le seguenti percentuali di sostituzione:

- a) 2,50 % al 31 dicembre 2008;
- b) 5,75 % al 31 dicembre 2010.


IL DIRETTORE
Enrico Martino